NOTAIO
CIPRARI MARIA CRISTINA

REPERTORIO N. 15.658 ----------
RACCOLTA N. 7.016 ----------
---------- VERBALE DI ASSEMBLEA ----------
---------- della **"G.A.L. TERRE PONTINE"** ----------
---------- REPUBBLICA ITALIANA ----------
L'anno duemiladodici, il giorno quattordici, del mese di dicembre alle ore 10,50 (dieci e cinquanta) ----------
---------- (14.12.2012) ----------
In Sabaudia, Via Zara n. 5, presso la sede sociale dell'associazione "GAL TERRE PONTINE". ----------
Avanti a me Dottoressa Maria Cristina CIPRARI, Notaio in Sabaudia, con studio in Corso Vittorio Emanuele II, n. 6, iscritta presso il Collegio Notarile di Latina, ----------
---------- è presente ----------

Registrato a Latina

il 19/12/2012

N. 14942

Serie 1/T

PALUMBO FELICE nato a Civitaquana il 27 ottobre 1949, domiciliato per la carica presso la sede di cui appresso, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante del **"Gruppo di Azione Locale - Terre Pontine - Associazione senza scopo di lucro"** in forma abbreviata **"G.A.L. TERRE PONTINE"**, con sede in Sabaudia, via Zara n. 5, codice fiscale: 02127170591, con poteri alla stipula del presente atto in forza del vigente statuto sociale. ----------
Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente verbale di assemblea in sessione straordinaria della predetta associazione, indetta il giorno 27 novembre 2012, alle ore 08:00, in prima convocazione, ed in seconda convocazione in questo giorno, luogo ed ora mediante avviso inviato ai soci a mezzo lettera consegnata a mano e controfirmata, per discutere e deliberare sul seguente -------
---------- **ORDINE del GIORNO** ----------
Parte Ordinaria ----------
omissis ----------
Parte Straordinaria: ----------
1 - modifica art. 27 dello Statuto vigente con adeguamento a quanto stabilito dall'art.6, comma 5 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122; ----------
2 - modifica art. 19 dello statuto vigente dell'Associazione;
3 - varie ed eventuali. ----------
Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto che le operazioni dell'assemblea si svolgono come segue. ----------
Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto e per unanime designazione degli intervenuti, il costituito, il quale constata e dà atto: ----------
- che la prima convocazione è andata deserta; ----------
- che sono presenti in proprio e per deleghe che restano depositate negli atti sociali, numero dieci soci, su sedici soci, tutti aventi diritto al voto, ad eccezione del delegato del Comune di Sonnino e del Comune di Roccasecca dei Volsci

che non risultano ancora in regola con il pagamento della quota annuale, dei quali il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione, come da foglio presenze che, regolarmente firmato, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa del costituito; ----------
- che sono presenti dell'Organo Amministrativo il signore: --- Palumbo Felice - Presidente; assenti giustificati gli altri consiglieri. ----------

Dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita e quindi atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, che pone in discussione e su cui gli intervenuti si dichiarano informati e non si oppongono alla discussione. ----------

Prende la parola il Presidente il quale, in relazione ai punti uno e due all'ordine del giorno, propone all'assemblea di modificare l'articolo 27 relativo alla composizione, convocazione, votazione e presenze del consiglio di amministrazione, che viene integralmente modificato con adeguamento a quanto stabilito dall'art.6, comma 5 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122; ----------
inoltre propone di modificare l'articolo 19 dello statuto, con conseguente eliminazione del servizio di tesoreria che viene sostituito dalle nuove norme in materia di gestione finanziaria. ----------

Pertanto dà lettura dei nuovi articoli novellati, che risultano del seguente tenore: ----------

" Art.19 (Gestione Finanziaria) ----------

La gestione finanziaria dovrà essere gestita da una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385. ----------

La gestione finanziaria dovrà prevedere almeno due conti correnti distinti: ----------
- uno da utilizzare esclusivamente per l'accredito delle risorse da parte della Regione e per il pagamento delle spese di gestione o quote di esse a carico del Programma LEADER; ---
- uno per ogni altro tipo di operazione svolta dal GAL. ------

Articolo 27 (Consiglio di Amministrazione: composizione, convocazione, votazione, presenze) ----------

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri eletti di cui almeno tre in rappresentanza dei soci privati. Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed uno o più Vicepresidenti. I Consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili e percepiscono un gettone di presenza per ogni riunione del Consiglio regolarmente costituita. L'assemblea, in fase di nomina, può stabilire una diversa durata. ----------

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o

GAL Terre Pontine - Presenze Assemblea dei Soci del 14 dicembre 2012

Nominativo	Cognome e nome	Presente	Assente	Firma	Delega
Provincia di Latina	D'ELIA FRANCESCOPAOLO	X		[signature]	X
CCIAA Latina	SANDRA VERDUCI	X		[signature]	X
Comune di Pontinia	MAURIZIO RAMATI	X		[signature]	X
Comune di Prossedi	ANDREA TIBERI	X		[signature]	X
Comune di Roccasecca dei Volsci	CASCONI PIERO	X		[signature]	X
Comune di Sabaudia			X		
Comune di Sonnino	PIERI FULGENZIO	X		[signature]	X
Parco Nazionale del Circeo			X		
Confindustria Latina	GIORGIO SCREPIS	X		[signature]	X
Fattoria Solidale del Circeo	CASCONI PIERO	X		[signature]	X
Industria Alimentare Ottaviani Giuseppe & Co. Snc			X		
Confagricoltura Latina	ANDREA TIBERI	X		[signature]	X
Coldiretti Latina			X		
Confcooperative Latina			X		
Confartigianato Latina	PRESIDENTE ALDO MANTOVANI	X		[signature]	
Agest srl			X		

[signature]

MARIA CRISTINA CIPRIANI DI ANGELO NOTAIO IN SABAUDIA

ALLEGATO A
ALL'ATTO N. 7016
DI RACCOLTA

ALLEGATO B
ALL'ATTO N. 7016
DI RACCOLTA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE G.A.L. "Terre Pontine"

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - sede - durata - scopi

Articolo 1 (Costituzione - denominazione - sede)

E' costituito tra Enti pubblici e privati, ai sensi degli artt. 14 e ss. del C.C., l'Associazione per lo Sviluppo Rurale denominata **"GRUPPO DI AZIONE LOCALE - TERRE PONTINE - ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO"** in forma abbreviata **"G.A.L. TERRE PONTINE"** con sede in Sabaudia (LT), via Zara, 5 così come previsto dall'Asse IV - del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013 con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio. L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale anche in altro comune, purché appartenente all'Associazione e di redigere lo statuto aggiornato a seguito del trasferimento.

L'Associazione acquisisce personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai sensi di D.P.R. n.361 dei 10 febbraio 2000. L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può istituire (e, altresì, modificare o sopprimere) sedi secondarie, nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero.

Articolo 2 (Durata)

La durata dell'Associazione è fissata Fino al 31 Dicembre

2017. Potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 3

(Scopi dell'Associazione)

L'Associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), così come previsto dall'Asse IV - del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013 e dall'Iniziativa Comunitaria LEADER+ 2000/2006 con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio.

L'Associazione riveste il molo di soggetto responsabile dell'attuazione dei PSL nonché delle misure, azioni ed interventi in esso inseriti. L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale. L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni il cui territorio è incluso nell'area di intervento del PSL stesso ed in conformità a quanto previsto:

- dal Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013;
- dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel Programma suddetto;
- dalle disposizioni regionali di attuazione del Programma emanate prima e dopo l'approvazione dei PSL;

- dalla normativa specifica per ogni settore di intervento dei PSL;

- dal Programma Regionale LEADER+ 2000/2006;

- dal completamento di Programmazione.

Le responsabilità, i compiti e gli obblighi dei GAL sono quelli definiti nel Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013, nel Programma Regionale LEADER+ 2000/2006, nel completamento di Programmazione e nel bando emanato dalla Regione per l'attuazione dell'Asse IV nonché nei successivi atti e provvedimenti emessi in attuazione degli stessi. Possono aderire all'Associazione soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di intervento del PSL.

Articolo 4

(Scopi sociali - compiti - attività)

In particolare l'Associazione, tenuto conto delle finalità generali indicate nel precedente Articolo 3, nell'ambito del Programma d'Iniziativa Comunitaria denominato LEADER (PIC) e del Piano LEADER della Regione Lazio, predispone un Piano di Sviluppo Locale (PSL) allo scopo, tra l'altro, di:

a) favorire lo sviluppo di azioni di valorizzazione del patrimonio territoriale favorendo sinergie tra le attività agricole, zootecniche, agrituristiche, artigianali, industriali, turistico-culturali-paesaggistiche nel rispetto delle tradizioni e delle valenze ambientali locali;

b) svolgere attività di animazione allo scopo di promuovere

la concertazione tra imprenditori privati ed enti pubblici per creare reali occasioni di sviluppo economico;

e) svolgere l'attività di sostegno alle attività di assistenza e di supporto tecnico allo sviluppo rurale mediante:

- la gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali agli investimenti significativi per la comunità rurale nei settori del turismo rurale;

- lo svolgimento di programmi di assistenza tecnica alle collettività rurali, ai proponenti di progetti di sviluppo ed infine ad attività già esistenti;

- la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e silvicole locali; dell'artigianato, piccola e media impresa e servizi zonali;

d) favorire lo scambio e la diffusione delle esperienze e del know-how acquisito anche attraverso iniziative trans-regionali e transnazionali;

e) promuovere presso i consumatori, i prodotti del territorio anche attraverso la diffusione delle rispettive caratteristiche;

f) utilizzare nuove tecnologie di comunicazione per accelerare i processi di integrazione e miglioramento della qualità della vita delle aree rurali;

g) promuovere ricerche e studi finalizzati al progresso delle tecniche colturali, di trasformazione, conservazione e

commercializzazione dei prodotti agroalimentari anche attraverso la vendita diretta, nonché favorire la realizzazione di impianti sperimentali;

h) svolgere attività di formazione nelle aree di competenza sia direttamente che attraverso altre strutture;

i) promuovere lo sviluppo di aziende agrituristiche nella zona di cui all'articolo 4 del presente statuto, favorendo iniziative di recupero e sviluppo del patrimonio edilizio rurale;

j) esplicare tutte quelle attività e quelle funzioni derivanti dall'applicazione delle norme CEE e Nazionali che disciplinano l'organizzazione comunitaria dei vari prodotti agroalimentari ed artigianali; A tale scopo l'Associazione potrà:

a) compiere operazioni a carattere immobiliare, mobiliare, finanziario e bancario, comprese quelle ipotecarie, inerenti l'oggetto sociale, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui nonché assumere e concedere fidejussioni, su tutte le operazioni finanziarie e commerciali necessarie;

b) partecipare a gare, assumere e sottoscrivere convenzioni, contratti di appalto e/o di servizio con associazioni, enti pubblici e privati, purché resi necessari dagli atti regionali;

c) dare corso ad ogni altra iniziativa finalizzata alla

migliore realizzazione dello scopo sociale.

L'Associazione, inoltre, nell'ambito degli scopi sociali sopraindicati, potrà accedere ad altri eventuali incentivi ed agevolazioni offerti dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da altri Enti pubblici e privati operando anche di concerto con altri interventi di programmazione negoziata presenti o previsti nel territorio.

Articolo 5

(Procedure esecutive)

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

a) avviare azioni di animazione territoriale allo scopo di sensibilizzare la popolazione e gli operatori economici alle finalità previste nel PSL;

b) assumere ed approvare piani, programmi e progetti esecutivi, identificando fornitori o conferendo incarichi professionali per l'esecuzione delle attività e compiti di cui al precedente articolo 4 o selezionando, tramite apposite procedure, beneficiari di contributi;

e) stipulare accordi con uno o più Istituti di Credito per la gestione della tesoreria e per il finanziamento di eventuali ulteriori iniziative;

d) partecipare a gare, assumere e sottoscrivere convenzioni, contratti di appalto e/o di servizio con associazioni, enti pubblici e privati;

e) richiedere ed utilizzare provvidenze e finanziamenti erogati da Istituzioni, Enti pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e comunitari;

f) promuovere consorzi ed aderirvi nonché collegarsi, nelle forme più opportune, con altri organismi, per svolgere ricerche, studi, promozioni ed ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali ed all'efficiente funzionamento dei servizi e delle strutture dell'Associazione;

g) procurarsi e/o utilizzare, alle migliori condizioni, le innovazioni tecnologi che nonché i materiali e gli altri beni strumentali necessari all'esercizio della propria attività ed a tal fine stipulare contratti e convenzioni;

h) contrarre, stipulare, affidare e/o assumere concessioni di attività, appalti di opere e servizi, convenzioni ed incarichi vari da o a organismi, società e professionisti;

i) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, creditizie e finanziarie necessarie, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui nonché assumere e concedere fidejussioni su tutte le

operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari, creditizie e finanziarie necessarie, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui nonché assumere e concedere fidejussioni su tutte le

operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari necessarie, comprese quelle ipotecarie con facoltà di

assentire alle iscrizioni ed alla cancellazione di ipoteche esonerando il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;

j) istituire in Italia e/o all'Estero depositi, stabilimenti, uffici, magazzini di vendita;

k) istituire comitati tecnici, nominare un segretario e/o un direttore, assumere e licenziare personale, determinare funzioni o mansioni e retribuzioni.

TITOLO II

Soci

Articolo 6 (Requisiti degli associati)

Possono aderire all'Associazione soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di intervento del PSL. Il numero dei Soci è illimitato.

Articolo 7 (Ammissione)

Oltre ai soci fondatori possono essere ammessi ulteriori soci richiedenti. Il soggetto che desidera far parte dell'Associazione deve presentare la domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o chi ha la legale rappresentanza e, nel caso, deve essere accompagnata dalla copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto nonché dalla deliberazione dell'organo sociale istituzionalmente competente a decidere.

Sull'accoglimento della domanda decide, entro 90 (novanta)

giorni, l'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

(Adempimenti del socio)

Il nuovo socio ammesso deve versare, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione la quota associativa e l'eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale. Con tale versamento la deliberazione di ammissione diventa operativa ed è annotata nel Libro dei Soci.

Articolo 9

(Obblighi ed impegni del socio)

Il socio è impegnato ad assicurare le proprie prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali; ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

I soci sono obbligati inoltre a versare la quota associativa e l'eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, sulla base del fabbisogno finanziario ordinario di gestione dell'Associazione.

Articolo 10 (Recesso del socio)

Non è ammesso il recesso dall'Associazione fino al raggiungimento degli scopi sociali e comunque non prima della piena attuazione del programma LEADER. Il recesso dovrà

essere comunicato con lettera raccomandata A.R. e con effetto immediato. Il recesso, la esclusione o la decadenza prevista nei successivi articoli, viene accolto con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione e viene trascritto sul Libro dei Soci.

Articolo 11 (Esclusione dell'associato)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere escluso l'associato:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione legalmente prese;

c) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, senza giustificati motivi, non contribuisca efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali e che pregiudichi in qualunque modo le attività dell'Associazione anche svolgendo attività in concorrenza con l'Associazione stessa.

In questi casi l'inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione può aver luogo soltanto dopo che sia trascorso un mese da detto

invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Articolo 12 (Decadenza del socio)

Non possono essere soci e decadono dalla qualità di associati gli Enti e le Società per i quali si è aperta la procedura di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa oppure ne sia dichiarato il fallimento o che comunque abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

Articolo 13 (Rimborso delle quote)

Agli Organismi che cessano di far parte dell'Associazione non saranno rimborsate le somme dai medesimi versate a titolo di quota associativa, adesione o di quota annuale. I soci receduti, esclusi o decaduti, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di cessazione dell'adesione, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto, non possono svolgere attività in concorrenza con le attività svolte dall'Associazione per i tre anni successivi all'atto di delibera assembleare.

TITOLO III

Patrimonio sociale

Articolo 14 (Fondo Comune)

Il fondo comune dell'Associazione è composto dalle quote associative versate dai soci e da tutti gli eventuali

incrementi patrimoniali derivanti dalla gestione o da altre fonti. Le quote annuali versate dai soci e verranno utilizzate dall'organo amministrativo per coprire le spese di gestione qualora le iniziative intraprese non fossero interamente finanziate da fonti terze.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento verrà devoluto a fini di pubblica utilità.

Articolo 15 (Quota associativa)

La quota associativa è fissata in:

- euro 11.110,00 (undicimilacentodieci/00) per gli Enti pubblici sovra-comunali (Provincia, Camera di Commercio e Comunità Montane);

- per gli Enti Locali e loro assimilati la quota associativa è stabilita secondo la seguente tabella:

- per gli Enti locali e loro assimilati con un numero di residenti superiore a 5.000 la quota associativa è stabilita in euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00);

- per gli Enti locali e loro assimilati con un numero di residenti compresi tra 3.000 e 5.000 la quota associativa è stabilita in euro 560,00 (cinquecentosessanta/00);

- per gli Enti locali e loro assimilati con un numero di residenti inferiori a 3000 la quota associativa è stabilita in euro 280,00 (duecentoottanta/00);

- euro 560,00 (cinquecentosessanta/00) per le Associazioni in genere, per gli Enti privati e per le Società ordinarie e per

gli operatori singoli. Le quote associative dovranno essere pagate da ogni socio in sede di ammissione.

Articolo 16 (Quote annuale)

I soci sono obbligati a versare regolarmente la quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea, per ciascun esercizio sociale, sulla base del fabbisogno finanziario ordinario di gestione dell'Associazione. Gli Enti subordinano la propria partecipazione alle spese di gestione nel rispetto delle norme previste dal proprio ordinamento e secondo gli stanziamenti, del proprio bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

TITOLO IV

Esercizio sociale e bilancio

Articolo 17 (Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

II Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e alla relazione del Consiglio di Amministrazione e lo presenta ai soci per l'approvazione entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio deve essere esposto nella sede sociale affinchè i Soci ne possano prendere visione. L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato nel patrimonio sociale salvo

diversa deliberazione dell'Assemblea. E' vietata la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale agli associati sotto qualsiasi forma.

Articolo 18

(Programma di attività e preventivo economico-finanziario)

Entro i tre mesi immediatamente precedenti alla chiusura dell'esercizio in corso il Consiglio di Amministrazione, nel caso non sia stato già presentato un piano pluriennale, propone all'Assemblea il programma di attività per l'esercizio successivo, accompagnato da un preventivo finanziario, nel quale deve essere schematicamente indicata l'attività economica del futuro esercizio.

Art.19 (Gestione Finanziaria)

La gestione finanziaria dovrà essere gestita da una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385.

La gestione finanziaria dovrà prevedere almeno due conti correnti distinti:

- uno da utilizzare esclusivamente per l'accredito delle risorse da parte della Regione e per il pagamento delle spese di gestione o quote di esse a carico del Programma LEADER;
- uno per ogni altro tipo di operazione svolta dal GAL.

Articolo 20 (Gestione tecnica ed operativa dell'associazione)

La gestione tecnica ed operativa dell'Associazione potrà essere diretta da personale (Responsabile Amministrativo e

Finanziario e Direttore Tecnico) che il Consiglio di Amministrazione provvederà a selezionare con apposita procedura di evidenza pubblica, in ottemperanza al Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel Programma suddetto, alle disposizioni regionali di attuazione del Programma emana te prima e dopo l'approvazione dei PSL ed alla normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL. Le funzioni del Responsabile Amministrativo e Finanziario e del Direttore Tecnico saranno quelle previste dall'Asse IV del Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013 e dal successivo bando di selezione dei PSL regionali approvato con delibera di Giunta Regionale n. 359 del 15/05/2009.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

Articolo 21 (organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente:

d) il Collegio dei Revisori (ove deliberato dall'Assemblea, che potrà in alternativa optare per l'incarico ad organi di revisione).

Articolo 22 (Assemblea: convocazione)

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente tramite raccomandata da inviarsi 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data dell'eventuale seconda convocazione.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti in carica.

Articolo 23 (Assemblea: competenze)

L'Assemblea ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante volte il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominati, o da almeno un decimo degli associati. E' di competenza dell'Assemblea:

a) approvare il bilancio consuntivo, nonché il programma di attività pluriennale o annuale ed il preventivo economico-finanziario, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

b) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione l'ammontare della quota annuale annua a carico dei soci;

c) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti, ove nominati;

d) approvare eventuali regolamenti interni;

e) approvare l'ammissione, il recesso, la esclusione e la decadenza degli associati;

f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge;

g) dare le direttive generali di azione dell'Associazione;

h) deliberare sulle modifiche del presente statuto;

i) decidere l'eventuale scioglimento anticipato o la proroga della durata dell'Associazione, stabilendone le relative procedure.

Articolo 24 (Assemblea: validità e costituzione)

L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Relativamente ai punti h) e i) dell'articolo 23 le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci iscritti nel libro soci.

Articolo 25

(Assemblea: presidenza, segreteria, verbalizzazioni e

deliberazioni) L'Assemblea, è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente a meno che l'Assemblea non deliberi diversamente scegliendo tra i soci intervenuti. L'Assemblea nomina altresì il segretario.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni delle assemblee sono vincolanti per tutti i soci.

Articolo 26 (Assemblea: diritto al voto)

Ciascun socio, in regola con il pagamento delle quote associative e le quote annuali, ha diritto ad un solo voto.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare soltanto da altri soci o delegati mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

Articolo 27 (Consiglio di Amministrazione: composizione, convocazione, votazione, presenze)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri eletti di cui almeno tre in rappresentanza dei soci privati. Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed uno o più Vicepresidenti. I Consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili e percepiscono un gettone di presenza per ogni riunione del Consiglio

regolarmente costituita. L'assemblea, in fase di nomina, può stabilire una diversa durata.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o fax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o fax in modo che Consiglieri e Revisori dei Conti ne siano informati almeno un giorno prima.

L'Ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione è inviato per conoscenza anche ai soci, via fax o e-mail, cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri aventi diritto al voto.

A parità di voti nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

Le delibere sono inviate per conoscenza ai soci entro sette giorni dal momento in cui divengono effettive.

I membri del Consiglio, che senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive sono dichiarate decaduti dal Consiglio riservando all'organo amministrativo la facoltà di avvalersi della cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Articolo 28

(Consiglio di Amministrazione: sostituzione dei componenti)

I Consiglieri eletti dall'Assemblea che venissero a mancare nel corso dell'esercizio sociale verranno sostituiti dal Consiglio di Amministrazione fino alla ratifica dell'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinchè provveda alla sostituzione dei mancanti. I Consiglieri cosi nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 29 (Consiglio di Amministrazione: poteri)

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e del presente statuto, all'amministrazione della società compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può compiere ogni necessaria operazione presso l'Amministrazione finanziaria, la tesoreria, le banche, gli istituti di credito e presso qualsiasi Ente pubblico e privato. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Responsabile Amministrativo e Finanziario per la gestione dei fondi ricevuti nell'ambito dei progetti finanziati.

Articolo 30 (Il Presidente)

La rappresentanza legale e la firma sociale, libera; di fronte a terzi ed in giudizio, sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza al Vice Presidente.

Il Presidente, pertanto, adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto o delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 31 (Collegio dei Revisori: costituzione e compensi)

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri: effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Il Presidente è scelto tra i membri dell'ordine dei Revisori mentre gli altri componenti devono disporre delle necessarie competenze tecniche per svolgere l'attività.

IRevisori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il compenso ai Revisori è stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e per tutta la durata della carica e ratificato in Assemblea durante la prima riunione utile.

Articolo 32 (Collegio dei Revisori: compiti, riunioni e deliberazioni)

Il Collegio dei Revisori controlla l'Amministrazione della Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta del la contabilità sociale, la corrispondenza dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre. I Revisori hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha diritto a far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 33 (Decadenza componenti organi)

I componenti degli organi sociali, nominati in rappresentanza dei soci, decadono automaticamente in caso di recesso, scioglimento o esclusione del socio o nel caso di revoca della rappresentanza da parte del socio stesso.

TITOLO VI

Disposizioni generali e finali

Articolo 34 (Regolamento interno)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un apposito regolamento da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente statuto ed esso viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

Articolo 35 (Clausola Arbitrale)

Per ogni controversia nascente dal presente statuto sarà competente il Foro di Latina.

Articolo 36 (Richiami alla legislazione sulle Associazioni)

Per quanto non è regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni legislative di cui agli Art. 14 e seguenti del Codice Civile relativi alle Associazioni.

MARIA CRISTINA GIPRARI DI ANGELO NOTAIO IN SAN AUDIO

da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei Consiglieri. ----------
La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o fax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o fax in modo che Consiglieri e Revisori dei Conti, qualora nominati, ne siano informati almeno un giorno prima. ----------
L'Ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione è inviato per conoscenza anche ai soci, via fax o e-mail, cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima. ----------
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri aventi diritto al voto. ----------
A parità di voti nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
Le delibere sono inviate per conoscenza ai soci entro sette giorni dal momento in cui divengono effettive. ----------
I membri del Consiglio, che senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive sono dichiarate decaduti dal Consiglio riservando all'organo amministrativo la facoltà di avvalersi della cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile." ----------
Dopo idonea discussione, l'Assemblea, con voto palese, manifestato in forma orale ed all'unanimità dei soci aventi diritto di voto, intervenuti e rappresentati, nessuno astenuto e nessun voto dissenziente ----------
---------- DELIBERA: ----------
1 - di modificare l'art. 27 dello Statuto vigente con adeguamento a quanto stabilito dall'art.6, comma 5 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122; ----------
2 - di modificare l'art. 19 dello statuto vigente dell'Associazione; ----------
3 - di approvare il nuovo testo dello statuto a seguito delle modifiche di cui sopra. ----------
Tale statuto così approvato, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa del costituito. ----------
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,30 (undici e trenta). ----------
Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione. --
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia ed integrato a mano da me Notaio, su due fogli per sette facciate, è stato da me Notaio letto, al comparente che l'approva e lo sottoscrive alle ore 11,30 (undici e trenta). ----------
Firmato in originale Palumbo Felice ----------
Maria Cristina Ciprari Notaio (sigillo) -

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE COMPOSTA DI_____
FOGLI, CHE SI RILASCIA AD USO__PARTE_. ----------
SABAUDIA, lì 19/12/2012 ----------